



CITTA' DI MONTE PORZIO CATONE

Città Metropolitana di Roma

00078- via Roma, 5

UFFICIO DI PIANO - DISTRETTO RM H1



CAPITOLATO

PER LA REALIZZAZIONE DI SPORTELLI INFORMATIVI TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (GAP)

Art. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Costituisce oggetto del presente capitolato l’affidamento per la gestione di sportelli informativi territoriali per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico.

Si intende realizzare una serie di attività d’informazione, formazione e sensibilizzazione sul fenomeno della ludopatia ed il gioco d’azzardo patologico (G.A.P.)”, rientrante nell’area delle cosiddette “dipendenze senza sostanze” che si connotano come nuova emergenza sociale., mediante la gestione di sportelli itineranti.

Gli interventi operativi sono finalizzati a contrastare la diffusione del fenomeno o comunque sostenere i soggetti a rischio o già in fase patologica.

Art. 2 – FINANZIAMENTO ED IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO

Il servizio è finanziato con risorse distrettuali provenienti dagli stanziamenti nazionali e regionali per il Piano sociale di Zona assegnati al Distretto RM H1.

L’importo presunto per il periodo di affidamento è pari ad € 20.000,00IVA inclusa.

L’importo effettivo sarà quello offerto in sede di presentazione progetto/offerta.

Il corrispettivo dovuto dal Comune di Monte Porzio Catone è da intendersi onnicomprensivo dei costi derivanti dalla gestione del servizio e non è suscettibile di variazioni in aumento nel corso di attuazione del servizio per tutta la durata del contratto.

Art. 3 - OBIETTIVI

Il servizio concerne la gestione il contrasto alle ludopatie ed il gioco d’azzardo patologico (G.A.P.), e prevede due aree di intervento:

a) l’attivazione territoriale di **sportelli front line** itinerante con compiti di:

- accoglienza, primo ascolto di soggetti affetti da ludopatia e/o soggetti a rischio di gioco d’azzardo patologico;
- prima valutazione dei casi e successivo orientamento , (se del caso), dei soggetti verso centri e strutture specializzate per il trattamento e cura;
- analisi di casi a rischio e sostegno al singolo e/o al nucleo familiare in termini di supporto anche mediante sinergie attivate con altri servizi territoriali;
- organizzazione di campagne di informazione e divulgazione per la prevenzione, salvaguardia e tutela della salute pubblica , con particolare riguardo a contesti con presenza di minori ;
- organizzazione e potenziamento di reti e sinergie tra servizi territoriali, al fine di implementare azioni condivise di intervento in grado di sostenere, con azioni congiunte , il soggetto necessitante di aiuto;
- operare in stretta sinergia con il centro di ascolto regionale , anche per la realizzazione di monitoraggi ad hoc , mirati a supervisionare lo sviluppo e la diffusione del fenomeno patologico;
- collaborazione con le realtà sociali ed associative sul territorio;

b) Realizzazione di un **vademecum** con consigli utili per riconoscere e/o contrastare il gioco compulsivo e con numeri ed indirizzi per attivare percorsi di prevenzione di tutela e supporto, da divulgare nelle scuole e nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile.

Art. 4 – PERSONALE

L'impresa aggiudicataria, per lo svolgimento delle prestazioni sopra citate, metterà a disposizione un congruo numero di operatori rispetto al numero dei destinatari degli interventi.

Le qualifiche richieste per le figure professionali, da garantire in base alle necessità degli utenti, sono:

- Psicologi
- Assistente sociale

Art. 5 - COORDINAMENTO E CONTROLLO

L'aggiudicataria si impegna a garantire il coordinamento ed il controllo del servizio prestato dai propri operatori ed a curare i rapporti con le famiglie e servizi presenti sul territorio.

Deve, a tal fine, nominare e comunicare all'Ufficio di Piano un Coordinatore del servizio, individuato tra i professionisti impegnati negli interventi, che curerà, tra l'altro, i rapporti con l'amministrazione appaltante, con le famiglie, e servizi presenti sul territorio.

Il Coordinatore è inoltre referente per l'Ufficio di Piano.

L'aggiudicataria dovrà garantire l'immediata sostituzione del personale eventualmente assente dal servizio, con altro personale sempre in possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente.

La sostituzione con personale di qualifica superiore non preventivamente concordata ed approvata, non può comportare in nessun modo, aumenti di spesa per il comune.

Non verranno in ogni caso retribuite le ore non prestate dall'aggiudicataria in violazione dell'obbligo di immediata sostituzione dei propri operatori in servizio.

Restano a carico della stessa tutte le spese inerenti l'organizzazione, l'amministrazione, le retribuzioni, gli oneri sociali e fiscali del personale impiegato, tenendo indenne l'Amministrazione da qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'impresa e i propri dipendenti e/o incaricati professionali impiegati per l'esecuzione del presente appalto.

Art. 6 – TEMPI DEL SERVIZIO

Il servizio previsto all'art. 1 è affidato per il periodo dal 16 maggio 2016 al 15 maggio 2017.

L'affidamento è rinnovabile giusta specifiche di cui all'art. 1 del bando.

Art. 7 – STIPULA DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Monte Porzio Catone comunicherà per iscritto alla Cooperativa/Consorzio aggiudicatrice il giorno e l'ora stabiliti per la stipula e la sottoscrizione della convenzione; in caso di mancata ed ingiustificata presenza della persona autorizzata allo scopo, si riserva la facoltà di disporre la decadenza dell'aggiudicazione provvisoria e richiedere il risarcimento dei danni.

Art. 8 – COPERTURE ASSICURATIVE

La Cooperativa/Consorzio deve stipulare le seguenti polizze assicurative che esonerino totalmente ed espressamente il Comune di Monte Porzio Catone da qualsiasi responsabilità inerente il servizio convenzionato:

- una polizza R.C.T. con massimale non inferiore ad un milione d'euro a copertura di tutti i rischi di danni a terzi ed a cose di terzi a qualsiasi titolo o destinazione;
- una polizza R.C.O. con massimale non inferiore ad un milione d'euro a copertura di tutti i danni, infortuni od altro che possa accadere al personale impiegato (eventuali volontari compresi).

Art. 9 – TUTELA DEL PERSONALE IMPIEGATO

La Cooperativa/Consorzio s'impegna a:

a) rispettare gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei soci lavoratori e/o dei dipendenti e/o degli eventuali volontari impiegati, operanti questi ultimi nei limiti del comma 5 dell'art. 21 della L. 381/1991;

- b) applicare il contratto nazionale di lavoro e quello integrativo delle Cooperative sociali, come previsto dalla L. 327/2000, assicurando ai soci lavoratori un trattamento economico non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti;
- c) corrispondere puntualmente le spettanze economiche dovute agli operatori per le prestazioni da loro assicurate;
- d) fornire, se richiesta del Comune di Monte Porzio Catone, la documentazione relativa al rapporto di lavoro del personale impiegato;
- e) adempiere a tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro;
- f) informare gli operatori dell'assenza di vincoli di dipendenza e/o subordinazione nei confronti del Comune di Monte Porzio Catone;

Il Comune di Monte Porzio Catone, nell'interesse esclusivo dei lavoratori, eseguirà controlli costanti sull'osservanza degli impegni assunti dall'appaltatore nei loro confronti.

Qualora si riscontri un comportamento difforme da quello pattuito, il Comune di Monte Porzio Catone procederà all'immediata sospensione del pagamento delle fatture, accantonando le somme spettanti all'appaltatore a garanzia degli obblighi di cui sopra ed assegnando al medesimo un termine entro il quale regolarizzare la propria posizione. L'inadempienza è motivo di risoluzione della convenzione.

Art. 10 – ULTERIORI OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA/CONSORZIO

L'appaltatore, oltre al rispetto degli obblighi di cui ai precedenti articoli, è tenuto:

- a) ad individuare al proprio interno una figura di riferimento (coordinatore) con L'Ufficio di Piano del Distretto RM H1, al quale dovrà periodicamente rapportarsi per l'ottimizzazione del servizio;
- b) ad eseguire le prestazioni con piena autonomia operativo-gestionale ed idonea organizzazione ;
- c) a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore, con particolare riguardo al Piano Sociale di Zona e alle prospettive di integrazione socio sanitaria;
- d) a rispondere direttamente dell'operato dei lavoratori adibiti alle attività convenzionate;
- e) ad effettuare le sostituzioni degli operatori anche per un solo giorno di assenza, impiegando sempre personale qualificato, comunicando al Comune di Monte Porzio Catone quelle superiori a 5 giorni consecutivi e fornendo la documentazione atta a dimostrare l'idoneità e la professionalità degli addetti che dovessero subentrare in modo continuativo;
- f) a sostituire gli operatori non ritenuti idonei dal Comune di Monte Porzio Catone rispettivamente entro 10 e 5 giorni dalla data della relativa richiesta scritta, che dovrà essere motivata in modo adeguato;
- g) a garantire la continuità e la stabilità del personale, per favorire l'ottimale funzionamento del servizio;
- h) ad assicurare la costante reperibilità del coordinatore;
- i) a rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nel presente Capitolato d'appalto e nella convenzione, nonché le modalità organizzative concordate con il Comune Capofila del Distretto RM H1, attuando le modifiche a queste ultime ritenute necessarie dallo stesso;
- l) ad impiegare gli eventuali volontari ad integrazione e non in sostituzione degli operatori;
- m) a consentire al Comune capofila qualsiasi controllo sul funzionamento del servizio;
- o) a rendere noto al Comune Capofila eventuali modifiche significative della propria struttura d'impresa e del proprio organigramma sociale, con particolare riguardo ai poteri d'amministrazione e rappresentanza.

Art. 11 – OBBLIGHI SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Il mancato adempimento è motivo di risoluzione contrattuale.

Art. 12 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile, con riferimento al servizio svolto. Quest'ultimo dovrà corrispondere a quello richiesto dal Comune di Monte Porzio Catone in sede di gara.

Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo bonifico bancario su conto dedicato, entro 60 giorni dalla data di ricezione all'ufficio di protocollo del Comune di Monte Porzio Catone, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni poste in liquidazione.

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 13 – DIVIETI

È fatto divieto alla Cooperativa/Consorzio :

- di sub-appaltare, in tutto o in parte, il servizio convenzionato;
- di cedere il contratto;
- di cedere i crediti nei confronti del Comune di Monte Porzio Catone.

Art. 14 – CONTROVERSIE

La Cooperativa/Consorzio aggiudicataria non potrà sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire disposizioni del Comune di Monte Porzio Catone per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti. Per ogni controversia è competente il Foro di Velletri.

Art. 15 – PENALITÀ

Il Comune di Monte Porzio Catone contesterà per iscritto eventuali disfunzioni, irregolarità o inadempienze riscontrate nell'operato dell'appaltatore, concedendogli un termine massimo di 3 giorni per la presentazione delle relative giustificazioni.

Qualora queste ultime vengano ritenute non adeguatamente motivate, il Comune di Monte Porzio Catone si riserva la facoltà insindacabile di applicare, a seconda della gravità del caso, penalità pecuniarie da un minimo di € 200,00 (IVA inclusa) ad un massimo di € 1.500,00.

Art. 16 – POLIZZA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

L'appaltatore è tenuto, all'atto della sottoscrizione della convenzione a produrre polizza fideiussoria definitiva pari al 10% dell'importo dell'offerta proposta a titolo di cauzione, fatte salve le riduzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 17 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE SU INIZIATIVA DEL COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

L'Ente si riserva di risolvere l'affidamento dei servizi oggetto del presente capitolato, previa diffida di almeno due mesi, in caso di gravi o reiterate inadempienze rispetto agli impegni assunti e per persistenti inosservanze delle indicazioni organizzative espresse dall'Ente, o perdurante inadeguatezza degli operatori impiegati.

Tali inadempienze devono essere contestate per iscritto dall'Ente, affinché la Cooperativa/Consorzio adotti i necessari provvedimenti per la relativa regolarizzazione. In ogni caso, pur in presenza di disdetta, l'aggiudicatario è tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale del contratto/convenzione, qualora non possa essere assicurato il subentro d'altra Cooperativa/Consorzio per l'espletamento del servizio.

La convenzione si intenderà comunque risolta nei seguenti casi:

- in caso di frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;

- in caso di cessione dell'azienda, di cessione d'attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario.

In caso di risoluzione della Convenzione resta salva per il Comune di Monte Porzio Catone la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento del danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza della risoluzione, ferma restando l'applicazione delle penali.

Art. 18 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE SU INIZIATIVA DELL'APPALTATORE

Secondo quanto disposto dall'art. 1672 del Codice Civile e con un preavviso di almeno 30 giorni, l'appaltatore potrà chiedere la risoluzione del contratto nell'impossibilità di eseguirlo, per cause ad esso non imputabili.

In tale evenienza, il Comune di Monte Porzio Catone sarà tenuto al pagamento delle prestazioni rese fino a quel momento ed allo svincolo della polizza fideiussoria.

Art. 19 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Qualora l'appaltatore non assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto/convenzione, la stessa si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 20 – TUTELA DELLA PRIVACY

E' fatto divieto alla Cooperativa/Consorzio ed al personale impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme del D.Lgs. 196/2003.

Art. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che:

- a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla selezione;
- c) la conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) i diritti spettanti all'interessato sono previsti all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 22 – NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente Capitolato d'Appalto, si applicano le disposizioni contenute nella convenzione tra le parti, nel codice civile e nella vigente normativa di appalti e contratti della Pubblica Amministrazione.